



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

A TUTTE LE REGIONI

OGGETTO: Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Chiarimenti circa alcuni aspetti attuativi del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 gennaio 2025 recante i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Come noto, il decreto 8 gennaio 2025 del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta, in particolare delle risorse relative all'annualità 2023 e destinate alle Regioni conformemente alle finalità individuate dall'art. 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 4.

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (di seguito Dipartimento) eroga l'importo assegnato, indicato nella tabella allegata al decreto medesimo, previa richiesta di ciascuna Regione *“accompagnata dall'atto di programmazione regionale, contenente gli interventi e i progetti di cui all'articolo 2, e dalla descrizione dei risultati attesi”*.

In linea con il principio di sussidiarietà il decreto effettua una scelta in favore della discrezionalità programmatica e attuativa delle Regioni, restando in capo al Dipartimento le valutazioni di coerenza con le finalità del decreto ai fini dell'erogazione delle risorse, non potendo il Dipartimento esercitare alcun'altra valutazione sulle scelte discrezionali delle Regioni.

Al riguardo giova rammentare che ai sensi dell'articolo 2 le risorse sono destinate alle Regioni per il finanziamento di interventi e progetti, aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, per una o più delle seguenti finalità:

- “la promozione della conoscenza e delle competenze nell'uso della lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni italiana tattile (LIST);
- la diffusione di servizi di interpretariato per l'accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

- l'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere all'informazione o alla comunicazione delle persone sorde o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari”.

L'articolo 2, comma 3, prevede altresì che nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, organizzazione e realizzazione a livello territoriale degli interventi e dei progetti le Regioni *“possono prevedere la collaborazione di altri enti pubblici, ivi incluse le autonomie locali e le Aziende Sanitarie Locali, nonché il coinvolgimento degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, nei settori di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del richiamato decreto legislativo”*.

Sulle modalità attuative del citato articolo 2 comma 3 pervengono a questo Dipartimento quesiti relativi alle corrette modalità di esercizio della facoltà di avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie.

Considerato anche l'approssimarsi della conclusione dell'iter di approvazione del nuovo decreto relativo al riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di collaborazione con gli Enti del terzo settore per l'attuazione dei progetti regionali.

A riguardo, si richiama l'attenzione sui rimandi che la disposizione opera alle norme del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), sia all'articolo 5 (che individua le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, devono esercitare in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), sia agli articoli 55 e 56 del medesimo Codice (relativi il primo alla co-programmazione e co-progettazione e il secondo alle forme di convenzione, tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore).

Come noto, il delineato complesso normativo è volto al riconoscimento e alla valorizzazione dell'apporto specifico che, nel quadro dei principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, costituisce patrimonio degli enti del Terzo settore di cui le pubbliche amministrazioni possono avvantaggiarsi; contestualmente, tali disposizioni mirano a salvaguardare i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento a salvaguardia del principio di concorrenza, esplicitato laddove le convenzioni tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore (nello specifico, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale sono consentite se “più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (articolo 56, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017).

Le predette norme sono a loro volta iscritte nella cornice della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata espressamente all'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017, con riguardo alle forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento (per ulteriori specifiche interpretative si rinvia al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 2021, “Linee guida sul rapporto



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore”).

Nel valutare il ricorso alla collaborazione degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, le Regioni avranno pertanto cura di ponderare la concreta applicabilità degli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore, distinguendo tali fattispecie, di carattere prettamente sociale, da possibili casi di mero acquisto di beni e servizi forniti dal mercato e la conseguente necessità di ricorso alle procedure di selezione e affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), assicurando il rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento.

Peraltro, si rammenta che anche il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs n. 36 del 2023, all’articolo 6 inserisce come principio cardine del modus operandi delle pubbliche amministrazioni il principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni “in relazione ad attività a spiccata valenza sociale” di avvalersi di modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici e alternativi al modello generale basato sulla concorrenza, in quanto fondati sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale.

All’interno del quadro normativo delineato, si evidenzia pertanto che la possibilità di procedere con la collaborazione degli enti del Terzo Settore trova fondamento nell’articolo 118, comma 4, della Costituzione, il quale impegna gli enti territoriali a promuovere l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà. Ulteriore riferimento si rinviene nell’articolo 2 della Costituzione, in quanto tale modalità rappresenta uno strumento concreto per realizzare i doveri di solidarietà sociale, espressione del principio personalista che caratterizza l’ordinamento costituzionale italiano.

Anche rispetto alla partecipazione degli enti del Terzo settore, si rappresenta come al Dipartimento non compete alcuna valutazione sulle scelte operate dalle Regioni, né tantomeno una qualunque forma di approvazione, come invece accade nel caso in cui la erogazione delle risorse fa seguito alla presentazione di progetti in risposta a relativo avviso pubblico, con successiva valutazione e approvazione degli stessi, rimanendo nella responsabilità delle Regioni e al controllo degli organi competenti la valutazione circa l’osservanza della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott.ssa Antonella Nicotra)